

**CAMPO DI APPLICAZIONE
DEL DECRETO 81/2008
SMI**

**ANALISI ART. 3.
CAMPO DI
APPLICAZIONE**





Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro," rappresenta una normativa fondamentale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 3 del decreto delinea il campo di applicazione del testo legislativo, fornendo indicazioni chiare sui settori di attività e le tipologie di rischio a cui si rivolge.

Innanzitutto, il decreto si applica a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, coprendo un'ampia gamma di contesti lavorativi.

Questa disposizione mira a garantire la sicurezza dei lavoratori indipendentemente dal campo in cui operano.

Una parte significativa dell'articolo 3 si occupa delle peculiarità legate a determinati contesti lavorativi.

Si evidenzia l'attenzione verso le Forze armate, le Forze di Polizia, il soccorso pubblico, la difesa civile e altre strutture istituzionali.

In queste situazioni, l'applicazione del decreto tiene conto delle esigenze connesse al servizio svolto e alle peculiarità organizzative, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza del personale impegnato in operazioni e attività specifiche.

Il testo sottolinea anche l'importanza di emanare decreti successivi entro determinati termini per coordinare il decreto con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca.

Si prevede inoltre l'armonizzazione delle disposizioni tecniche con la disciplina sul trasporto ferroviario.

Allo stesso modo, vengono affrontati argomenti come il distacco dei lavoratori, i lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi, il telelavoro e i lavoratori agricoli. Per ciascuna di queste categorie, vengono definite specifiche modalità di applicazione delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro.

La normativa si estende anche a cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, lavoratori a domicilio, lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio e altri soggetti specifici, garantendo loro una tutela adeguata in relazione alle particolarità delle rispettive attività.

Il decreto prevede inoltre misure di semplificazione per alcune categorie di lavoratori, come quelli stagionali nell'agricoltura, per ridurre gli adempimenti burocratici legati all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.

Complessivamente, l'articolo 3 del Decreto Legislativo 81/2008 riflette l'impegno del legislatore nel garantire un'ampia copertura per la sicurezza sul lavoro, considerando le specificità di diverse categorie di lavoratori e contesti lavorativi.

L'articolo 3 del Decreto Legislativo 81/2008 prosegue affrontando ulteriori aspetti specifici relativi alla sicurezza sul lavoro. Ecco alcuni punti chiave:

Il comma 3-bis si occupa delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e dei volontari dei vigili del fuoco, stabilendo che le disposizioni del decreto si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Viene indicato che entro il 31 dicembre 2010 saranno individuate specifiche modalità con un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il comma 4 stabilisce che il decreto si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, così come ai soggetti ad essi equiparati, garantendo una copertura ampia e inclusiva.

Il comma 6 si riferisce al distacco dei lavoratori, assegnando gli obblighi di prevenzione e protezione al distaccatario, ma con l'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi connessi alle mansioni per cui è distaccato.

Viene inoltre specificato che per il personale delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante.

Il comma 7 si occupa dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, stabilendo che le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro si applicano quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

Il comma 8 affronta il lavoro accessorio, dichiarando che le disposizioni sul decreto e le altre norme speciali in materia di salute e sicurezza si applicano quando la prestazione è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Il comma 9 si occupa dei lavoratori a domicilio e di coloro che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, imponendo gli obblighi di informazione, formazione e fornitura di dispositivi di protezione individuali.

Il comma 10 riguarda i lavoratori che svolgono una prestazione continuativa di lavoro a distanza, stabilendo le disposizioni da seguire per garantire la loro sicurezza. Si enfatizza l'importanza di informare i lavoratori sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza e di prevenire l'isolamento dei lavoratori a distanza rispetto agli altri colleghi.

Il comma 11 si riferisce ai lavoratori autonomi, applicando le disposizioni degli articoli 21 e 26 del decreto.

Il comma 12 estende le disposizioni agli operatori dell'impresa familiare, ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai piccoli commercianti e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Il comma 12-bis, introdotto successivamente, si occupa dei volontari, dei soggetti che effettuano servizio civile, degli operatori del volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altri soggetti specificati, stabilendo le disposizioni da applicare.

Infine, i commi 13, 13-bis e 13-ter affrontano misure di semplificazione e adempimenti specifici per determinate categorie di lavoratori, come gli agricoltori stagionali, i lavoratori a tempo determinato e stagionali nelle imprese agricole, cercando di conciliare la tutela della salute e sicurezza con l'efficienza degli adempimenti burocratici.

Il comma 13 affronta specificamente la questione delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo. Stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, emetterà disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali. Tale semplificazione è orientata a ridurre gli oneri burocratici, mantenendo nel contempo i livelli generali di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il comma 13-bis introduce ulteriori misure di semplificazione, consentendo ai Ministri del lavoro e della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di definire modalità semplificate di documentazione. Queste misure riguardano le prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con una permanenza del lavoratore in azienda non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Queste disposizioni hanno lo scopo di

semplificare la documentazione richiesta per dimostrare l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione.

Infine, il comma 13-ter introduce ulteriori misure di semplificazione relative all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, focalizzandosi su lavoratori a tempo determinato e stagionali, nonché sulle imprese di piccole dimensioni. Queste misure, ancora una volta, cercano di bilanciare l'efficienza amministrativa con la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori in un settore specifico.

In conclusione, l'articolo 3 del Decreto Legislativo 81/2008 riflette l'impegno a garantire la sicurezza sul lavoro in vari contesti, fornendo disposizioni specifiche per diverse categorie di lavoratori e contesti lavorativi, e cercando allo stesso tempo di semplificare gli adempimenti amministrativi senza compromettere la sicurezza dei lavoratori.

<https://www.testo-unico-sicurezza.com/dlgs-81-2008-articoli-allegati-aggiornato-art-3-campo-di-applicazione.html>